

Informazioni per la tutela dei lavoratori ipersuscettibili al rischio biologico a causa di patologie pregresse

Nella mattinata del 14 marzo è stato firmato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Come si legge nella parte introduttiva, il protocollo è finalizzato a fornire indicazioni operative che incrementino, all’interno degli ambienti lavorativi, l’efficacia delle misure precauzionali adottate nei giorni scorsi dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. Così, fatte salve tutte le misure già indicate nel DPCM dell’11 marzo 2020, le imprese si impegnano ad adottare ulteriori misure volte a tutelare la salute dei lavoratori e la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Oltre all’osservanza delle varie norme comportamentali per la prevenzione della malattia da coronavirus definite dai vari DPCM che si sono succeduti negli ultimi giorni, sono indicati ulteriori interventi di tutela della salute dei lavoratori con “particolari fragilità”.

Si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.

Tra le patologie che potrebbero aggravare le conseguenze dell’infezione da coronavirus rientrano (elenco non esaustivo)

- ipertensione arteriosa grave (non compensata da adeguata terapia)
- diabete mellito (non compensato da adeguata terapia)
- cardiopatia ischemica
- fibrillazione atriale
- neoplasie
- insufficienza renale cronica
- broncopneumopatia cronica ostruttiva
- epatopatia cronica
- terapie croniche con farmaci immunosoppressori

Si segnala quindi la necessità che il Datore di Lavoro in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza comunichi a tutti i lavoratori, che ritengano di rientrare in uno dei casi suddetti, che possono contattare il Medico Competente all’indirizzo mail ginodifabio@hotmail.com, specificando i propri dati anagrafici, contatto telefonico, azienda e mansione svolta.

Il medico competente, in accordo con il lavoratore, nel rispetto della privacy e del segreto professionale valuterà con la Direzione Aziendale il tipo di cautela da adottare tra quelle possibili in merito all’eventuale periodo di allontanamento cautelativo.

A disposizione per ulteriori confronti o chiarimenti.

Cordiali Saluti

Il Medico Competente
Dr. Gino DI FABIO